

qui ad eum locum venerat, ut falsum jurando deciperet, compulsus fuisse confiteri furtum. Così San Gregorio Magno nell' Epist. 33. Lib. II. scrive a Giustino Pretore di non aver trovata colpa alcuna in Leone Vescovo; e nondimeno soggiugne: *ne quid videretur omissum, aut nostro potuisset dubium cordi remanere: ad beati Petri sacratissimum Corpus districta eum ex abundantia fecimus sacramenta præbere. Quibus præstitis, magna sumus exultatione gavisi, quod ejusmodi experimento innocentia ejus evidenter enituit.* Che lo stesso fosse praticato da Martino Diacono, lo racconta il santo Pontefice nell' Epist. 18. del Lib. VII. per tralasciare altri luoghi. Anche in Modena al Sepolcro di San Geminiano Vescovo e Patrono si tenevano simili Giudizj, come si vedrà nella Dissert. LVIII. Anzi qualora a i Vescovi, e a gli stessi Papi era imputato qualche delitto, non altra via più spedita aveano essi, che quella del Giuramento, per provare la loro innocenza. Ma perchè pareva, che alcuni rei per questa affai comoda maniera si potessero sottrarre al disonore o castigo: fu inventato e affai lungamente osservato, che il preteso reo produceesse altri per testimonj della sua innocenza, i quali si solevano appellare *Sacramentarii*, e *Conjuratores*. E di qua venne il dire, *Jurare quarta manu, quinta manu &c.* cioè il purgarsi col Giuramento di quattro, o cinque, o più persone, tutte favorevoli all' accusato. Che antichissimo ed usato in Italia anche sotto i Re Longobardi fosse questo rito, possiamo impararlo dalla Legge 367. del Re Rotari Par. II. del Tomo I. *Rer. Italic.* dove son queste parole: *Si contigerit, hominem post datum fidejussorem de Sacramento, & Sacramentales nominatos mori &c.* Poi si aggiugne: *Sacramentum tunc intelligitur ruptum, quando præsentibus sacrosanctis Evangeliiis, aut armis sacra- cratis, ille, qui pulsatur, cum Sacramentalibus suis se conjunxerit &c.*

COSTUME fu dappertutto di prestare il Giuramento anche ad *Sancta Dei Evangelia*, attestandolo anche i Santi Ambrosio e Gregorio Nazianzeno. Però nella Legge 364. del medesimo Re Rotari si legge: *Jurare ad Evangelia sancta cum duodecim aidis suis, idest Sacramentalibus. Et jurare ad arma sacra.* Cioè tutti i Popoli Settentrionali, come dimostrò il Du-Cange nel Glos. Latino, assaiissimo stimavano i Giuramenti presi con toccar l'armi, benedette prima da' Sacerdoti. S'ingannò il Magri nel Hieroleffico alla voce *Juramentum*, allorchè pretese, che quì s'intendessero *Arma Sacerdotalia*, cioè *Instrumenta Sacrificii*, o pure *Paramenta sacra*. Delle armi vere quì si parla, nelle quali le persone militari, dopo le cose sacre, collocavano l'opinion dell'Onore. Il Luogo, e la formola, con cui si dovea giurare, si vede prescritta da Carlo Magno al Popolo d'Italia nella Legge Longobardica 38. colle seguenti parole: *Omnia Sacramenta in Ecclesiis, aut super Reliquias jurentur. Et quæ in Ecclesia juranda sunt, vel cum septem electis, aut si duodecim esse debent. Et sic jurent: Si illum Deus adjuvet, & illi Sancti, quorum Reliquiæ istæ sunt, ut veritatem dicat.* Più